

Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 30 luglio 2013

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Salute

D.d.s. 26 luglio 2013 - n. 7112**Bonifica sanitaria: controlli ufficiali in occasione della movimentazioni di animali della specie bovina - Modifica dell'allegato 1 punto 1-D.1 del d.d.u.o. 97/2011**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PREVENZIONE SANITÀ
VETERINARIA E TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Visti:

- la decisione dell'8 luglio 2010, n. 2010/391/CE, che ha riconosciuto l'intero territorio della Regione Lombardia ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e ha confermato la medesima qualifica sanitaria anche nei confronti della leucosi bovina enzootica (ex Decisione n. 2005/28/CE) e della brucellosi bovina (ex Decisione n. 2006/169/CE);
- il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 *«attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina»*;
- il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 *«relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di igiene di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali»*;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 97 del 12 gennaio 2011 *«Bonifica sanitaria: piano di controllo e sorveglianza nei confronti della tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi enzootica bovina, in Regione Lombardia; revoca del d.d.s. n. 2825 del 15 marzo 2006 «piano di controllo e sorveglianza nei confronti della tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi enzootica bovina»*;
- il d.d.u.o. n. 12274 del 18 dicembre 2012 *«Controlli ufficiali nei confronti della brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica - Modifica dell'Allegato 1 punto 1.C.1.1 del d.d.u.o. 97/2011»*;
- la d.g.r. del 15 febbraio 2012, n. IX/3015 *«Piano regionale della prevenzione veterinaria»*;

Preso atto che:

- il citato regolamento comunitario stabilisce che i controlli ufficiali siano effettuati in misura proporzionata al rischio e con frequenza adeguata;
- il d.lvo n. 196/99 stabilisce che, qualora gli animali della specie bovina provengano da Regioni riconosciute ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, non devono essere sottoposti a controlli sanitari prima di essere movimentati verso altri allevamenti (controlli pre-moving);

Constatato che:

- dal 2006 la Regione Lombardia è ufficialmente indenne da brucellosi e da leucosi bovina enzootica,
- l'incidenza di tali malattie, mantenutasi al di sotto dei valori soglia previsti dalla norma comunitaria per il mantenimento della qualifica, è andata progressivamente calando, e dal 2011 non si sono registrati focolai,
- il rischio di insorgenza di nuovi casi di brucellosi e leucosi bovina enzootica è molto basso;

Preso atto che annualmente, ai fini della movimentazione, vengono effettuati circa 30.000 esami da laboratorio nei confronti della brucellosi e leucosi bovina enzootica, che non sono più giustificati dall'attuale situazione epidemiologica;

Considerato altresì che:

- dal 2010 la Regione Lombardia è ufficialmente indenne da tubercolosi bovina,
- l'incidenza di tale malattia, benché mantenutasi al di sotto dei valori soglia previsti dalla norma comunitaria per il mantenimento della qualifica, ha avuto un andamento altalenante con il verificarsi ogni anno di un numero contenuto di focolai (n. 6 nel 2010; n. 1 nel 2011; n. 5 nel 2012; n. 2 nel 2013)
- persiste il rischio di insorgenza di nuovi casi di tubercolosi bovina;

- va mantenuto elevato il livello di attenzione nei confronti della tubercolosi bovina, anche in considerazione del suo carattere zoonosico;

Valutato che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, è opportuno:

- revocare l'obbligo di effettuare i controlli pre-moving nei confronti della brucellosi e leucosi bovina enzootica
- mantenere l'obbligo di effettuare i controlli pre-moving nei confronti della tubercolosi bovina;

Verificato che la modifica dell'Allegato 1 punto 1-D.1 del d.d.u.o. 97/2011 di cui all'allegato A del presente provvedimento risponde alle predette esigenze;

Ritenuto di:

- approvare il documento di cui all'allegato A «Bonifica Sanitaria: controlli ufficiali in occasione della movimentazioni di animali della specie bovina - Modifica dell'allegato 1 Punto 1-D.1 del d.d.u.o. n. 97/2011, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul portale istituzionale della D.g. Salute;

Viste:

- la l.r. n. 20/2008 e s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
- la l.r. n. 33/2009 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e s.m.i.;

DECRETA

1. di approvare il documento di cui all'allegato A «Bonifica Sanitaria: controlli ufficiali in occasione della movimentazioni di animali della specie bovina - Modifica dell'allegato 1 Punto 1-D.1 del d.d.u.o. n. 97/2011», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di precisare che il presente atto non comporta registrazioni contabili;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul Portale istituzionale della D.g. Salute

Il dirigente della struttura
Laura Gemma Brenzoni

_____ • _____

**BONIFICA SANITARIA: CONTROLLI UFFICIALI IN OCCASIONE DELLA MOVIMENTAZIONI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA -
MODIFICA DELL'ALLEGATO 1 PUNTO 1-D.1 DEL D.D.U.O. 97/2011**

1-D.1. Test pre-moving tra allevamenti da riproduzione

I bovini (di età superiore alle 6 settimane) provenienti da allevamenti da riproduzione e destinati ad altri allevamenti da riproduzione **situati in Regione Lombardia**, devono essere stati sottoposti ad accertamento diagnostico con esito favorevole nei confronti della Tuberculosis.

Tali accertamenti devono essere eseguiti nei trenta giorni precedenti l'introduzione in allevamento.

In deroga a quanto sopra:

- qualora i bovini provengano da allevamenti fuori Regione, le prove nei confronti della TBC possono essere effettuate anche nei trenta giorni successivi alla data d'introduzione dell'animale nell'allevamento.

In questo caso, i capi introdotti devono essere isolati fisicamente dagli altri animali, in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto, fino all'esito favorevole della prova;

- in caso di movimentazioni di animali tra allevamenti da latte dello stesso proprietario, in ciascuno dei quali si svolge una determinata fase produttiva, i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari, valutata la situazione epidemiologica provinciale, possono, su istanza dell'allevatore, derogare all'obbligo di tale accertamento diagnostico di cui sopra, a condizione che:
 - gli allevamenti siano situati in Lombardia,
 - gli animali degli allevamenti siano stati sottoposti ai controlli di bonifica sanitaria nel medesimo anno,
 - il trasporto avvenga con automezzi di proprietà o comunque adibiti esclusivamente al trasporto di animali dei propri allevamenti oggetto di tali movimentazioni, oppure con automezzi lavati e disinfettati dopo l'ultimo scarico o comunque prima di tale trasporto e sui quali non vi sia la contemporanea presenza di animali destinati ad altri allevamenti e/o provenienti da allevamenti diversi da quelli per i quali sia stata concessa tale deroga,
 - la deroga sia preventivamente concordata tra i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari territorialmente competenti, qualora gli allevamenti siano ubicati in ASL diverse.

Gli animali che si movimentano, in virtù di tale deroga, devono essere accompagnati dal Mod 4 riportante la qualifica sanitaria dell'allevamento e la dicitura *"animale/i non sottoposto/i agli accertamenti diagnostici: allevamento in deroga ai sensi del d.d.u.o. (presente provvedimento)"*.

La deroga deve essere comunicata alla Regione e viene revocata dai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL al venir meno dei requisiti sopra riportati o a seguito di una variazione della situazione epidemiologica che evidenzia un rischio sanitario.

Tale accertamento (test pre-moving) non è richiesto qualora gli animali:

- siano destinati ad allevamenti situati sul territorio nazionale o comunitario, al di fuori della Regione Lombardia,
- provengano da uno Stato Membro o da una parte di esso riconosciuto ufficialmente indenne oppure da uno Stato Membro o da una parte di esso che faccia parte di un sistema di sorveglianza riconosciuto, approvato dalla Commissione Europea.